

IL NUOVO REGOLAMENTO UE SULL'AGRICOLTURA BIOLOGICA: UN MODELLO DI PRODUZIONE SOSTENIBILE CHE “CONTRIBUISCE A TUTELARE L'AMBIENTE E IL CLIMA”

Eloisa Cristiani (Itália)¹¹⁸

Abstract: This study delves into the new organic agriculture regulations outlined in EU Reg. 848/2018. It aims at spotlighting the unique aspects of this regulatory framework within the European agri-food system, and the potential challenges it presents. The analysis connects organic guidelines with EU strategies, particularly the 2023/2027 Common Agricultural Policy, and delves into Italy's specific context, including its National Action Plan for organic production and products (2023). The author advocates for clear EU regulations and transparent labeling systems. She notes the proliferation of sustainability certifications at the national level in labeling agri-food products, yet criticizing gaps and delays in the commitments set by the EU legislators. **Parole Chiave:** Agricoltura biologica. Sostenibilità agroalimentare. Cambiamento climatico. Nuova PAC.

Sumário: 1. Le principali caratteristiche della disciplina del biologico nel Reg.UE 848/218. 2. La qualificazione dell'agricoltura biologica come modello di agricoltura sostenibile. 3. L'enfasi con cui a livello europeo si punta sull'agricoltura biologica 4. Quale futuro?.

1. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA DEL BIOLOGICO NEL REG. UE 848/218

La normativa che attualmente disciplina l'agricoltura biologica nell'Unione europea è contenuta nel Regolamento (UE) n. 848/2018¹¹⁹ in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2022 (Cristiani, 2024, p.646, Lucifero, 2018, p. 478, Salvi, 2022, p. 321, Mauro, 2018, p.1). L'operatività originaria del regolamento è stata infatti differita a causa della pandemia che ha gravato pesantemente sugli operatori biologici, i quali si sarebbero

118 Prof.ssa Associata Scuola Superiore Sant'Anna Pisa. Lo studio si inserisce nel progetto PRIN 2022

“Towards a sustainable agrifood system: legal tools for the development of European agrifood supply chain”. Contato: email - Eloisa.Cristiani@santannapisa.it.

119 Si tratta del reg. (Ue) 848/2018 del 30 maggio 2018, *relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio* (OJ L 150, 14.6.2018, p. 1–92)

trovati in difficoltà nell'adeguarsi rapidamente ai nuovi adempimenti richiesti dal legislatore¹²⁰. La nostra idea è quella di mettere in risalto gli aspetti di novità della nuova regolamentazione, considerando invece come acquisiti gli elementi di continuità rispetto al passato, nell'ambito dei quali le piccole integrazioni non appaiono sostanziali: si pensi, a mero titolo di esempio, alla completezza della normativa sia con riferimento alle regole di produzione, di commercializzazione e al sistema dei controlli (Cristiani, 2011), al divieto di utilizzo di OGM (Canfora, 2006, Sirsi, 2005), al sistema di etichettatura. Tra le novità della nuova normativa emerge il fatto di essere stata pensata e costruita in un'ottica di "sistema" (Canfora, 2007, Lucifero, 2018, p. 479, De Luca, 2023, p. 1016)¹²¹. Numerosi i documenti strategici espressamente richiamati, molte le normative con cui si esplicita uno stretto legame e che comunque ispirano alcune disposizioni del nuovo regolamento. Ma andiamo per ordine. Il reg. 848/2018, come si evince già dai *considerando*, integra la produzione biologica, che si fonda «sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali» (1° *considerando*) con i numerosi documenti strategici che guidano la politica ambientale dell'Unione. Il legislatore europeo rende chiaro il legame con gli obiettivi della PAC, in forma biunivoca, in quanto "la produzione biologica è un sistema che contribuisce all'integrazione dei requisiti di tutela ambientale nella PAC e promuove una produzione agricola sostenibile" e dunque "per questo motivo nella PAC sono state introdotte misure che offrono un sostegno finanziario alla produzione biologica" (*considerando* 4). Evidente anche la connessione con i regimi di qualità dei prodotti agricoli in quanto "il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali nell'ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all'elevata qualità di tali prodotti" (*considerando* 2). Sotto il profilo dell'etichettatura, in

120 In questo senso, il reg. (UE) 1693/2020 (*OJ L 381, 13.11.2020, p. 1–3*). Per questo motivo il regolamento, risalente al 2018, che comunque necessitava, già in partenza, di attuazione in molti punti essenziali, deve essere consultato nel testo vigente con i relativi aggiornamenti.

121 Non possiamo dimenticare che la precedente disciplina del biologico, contenuta nei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 era comunque estremamente "datata" e antecedente a molte normative chiave in materia di etichettatura e di controlli.

linea con il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, più volte espressamente richiamato con riferimento nelle varie “definizioni” di cui all’art. 3 reg. 848/2018, le norme specifiche relative all’etichettatura dei prodotti biologici e in conversione mirano a garantire “sia gli interessi degli operatori, facendo sì che i loro prodotti siano correttamente identificati sul mercato e godano di condizioni di concorrenza leale, sia l’interesse dei consumatori a poter compiere scelte informate” (*considerando* 73). Decisamente sinergico, infine, il legame con la disciplina generale dei controlli ufficiali delle previsioni di cui al Capo VI del reg. 848/2018 che individua appunto “le norme specifiche” da applicare “in aggiunta a quelle previste dal regolamento (UE) 2017/62”¹²² (Lucifero, 2018, p. 502). La logica alla base del regolamento quadro del 2017 permea di sé la normativa dettagliata dei controlli sul bio. Tale legame è palese con riferimento alle misure preventive e precauzionali di carattere generale che devono essere adottate dagli operatori, in ciascuna fase di produzione, preparazione e distribuzione, (art. 9, paragrafo 6) e, in modo specifico, per evitare la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 28). Nella stessa ottica possiamo leggere anche le procedure da rispettare in fase di accertamento e ai provvedimenti da adottare ove si abbiano informazioni comprovate sulla presenza di prodotti o sostanze non autorizzati (art. 29). Merita ricordare, in quest’ambito, che l’art. 5 del nuovo regolamento, tra i principi generali del modello di gestione biologico, pone quello della “valutazione del rischio” ancora una volta inserendo a pieno titolo tale disciplina nella logica complessiva del sistema agro-alimentare (Canfora, 2019, p. 475, Cristiani, 2024, p.647). Com’è noto, infatti l’analisi del rischio, individuata a partire dal reg. 178/2002 sulla sicurezza alimentare come “una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati” che non determinino “ostacoli

122 Regolamento (UE) 625/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017)

ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti” (*considerando* 16 e 17), si è andata progressivamente affinando ed è divenuta uno dei cardini della legislazione europea¹²³ (Salvi, 2022, p. 80). Nel regolamento in esame la procedura di valutazione del rischio è alla base della determinazione dell’intensità e della frequenza delle verifiche di conformità degli operatori o dei gruppi di operatori (art. 40), ma anche della particolare attenzione riservata in sede di autorizzazione e di controllo alle cd. aziende agricole “in conversione” o “miste”, ovvero che includono unità non gestite a biologico, nelle quali il rischio di non conformità è considerato più elevato o, di contro, alle possibili agevolazioni per i “piccoli dettaglianti”. Il reg. 848/2018 mantiene la facoltà di scelta per gli Stati membri in merito alla individuazione delle autorità o degli organismi privati cui attribuire le funzioni di controllo, già prevista nell’originario reg. 2092/1991. In Italia la materia è regolata nel d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148¹²⁴ che ha confermato il Ministero dell’Agricoltura quale autorità di vigilanza nel settore, cui spetta l’organizzazione dei controlli ufficiali e ha identificato le fattispecie sanzionatorie, nei confronti degli operatori bio, in caso di accertata non conformità del prodotto, e nei confronti degli organismi di controllo in ipotesi di loro inadempienze. L’attività di controllo sugli operatori è infatti delegata dal Ministero ad organismi di diritto privato, autorizzati allo svolgimento di tale compito sulla base della verifica del possesso dei severi requisiti previsti dal legislatore, diretti a garantire l’imparzialità e l’assenza di conflitti di interesse degli organismi stessi e del personale addetto ai controlli. Tra le novità rilevanti del reg. 848/2018 merita ricordare l’introduzione della possibilità di utilizzare “sistemi di certificazione di gruppo” (Canfora, 2019, p. 478, Petrelli ed Aa.Vv, 2020). La nuova previsione nasce dalla consapevolezza, acquisita dal legislatore dell’Ue, del fatto che i piccoli agricoltori “si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla

123 Regolamento (UE) 1381/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE OJ L 231, 6.9.2019, p. 1–28

124 Il decreto di “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari” è pubblicato nella G.U. del 30 ottobre 2023, n. 254.

certificazione biologica relativamente elevati” che certamente ostacolano la loro volontà di conversione al biologico. Per questo motivo un sistema di certificazione di gruppo, calibrato sulle esigenze e sulle risorse dei “piccoli” e una adeguata identificazione delle caratteristiche del “gruppo” (art. 36)¹²⁵, potrebbero essere efficaci non soltanto per “ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi” ma per “rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi” (*considerando 85*). La legge italiana 9 marzo 2022, n. 23 contenente “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” e soprattutto il recente Piano nazionale per la produzione biologica (PANBio) dedicano particolare attenzione alle forme di aggregazione nell’ambito della filiera biologica (distretti e organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici) e alla certificazione di gruppo¹²⁶. Nel Piano, infatti, si osserva che proprio la certificazione di gruppo potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo del settore biologico dal momento che la realtà agricola italiana sembra adattarsi bene ai requisiti imposti dal regolamento (di estensione e fatturato), poiché caratterizzata dalla presenza di piccole imprese agricole a conduzione familiare sparse su tutto il territorio nazionale. Gli ultimi dati a disposizione, citati nel documento, mostrano che circa il 27% delle aziende agricole biologiche italiane ha infatti una superficie inferiore a 5 ha e più del 40% ha un fatturato inferiore ai 25.000 euro (ivi p. 39 ss.). Proprio per questo il Ministero ha avviato una interlocuzione con l’UE per superare una delle criticità evidenziate nell’attuazione pratica della normativa in Italia rappresentata dalla condizione, posta dal Reg. (UE) 2018/848, che prevede che il gruppo di operatori sia dotato di “personalità giuridica”.

125 Tali caratteristiche sono ulteriormente precisate dal reg. di esecuzione UE n. 2119/2021 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 1378/2021 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, in G.U.U.E. n. L 430 del 2 dicembre 2021, 24 ss.

126 Il Piano, molto ampio, approvato con Decreto Ministeriale 20 dicembre 2023 n.696735, è consultabile in rete <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20762>

2. LA QUALIFICAZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA COME MODELLO DI AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Gli artt. 4 e 5 del reg. 848/2018 qualificano la produzione biologica come “un sistema di gestione sostenibile” delineandone obiettivi e principi generali in modo tale da connotare questa sostenibilità in forma estremamente dettagliata, ponendo in evidenza elementi ulteriori rispetto alla normativa precedente. Al di là della circostanza, ampiamente sottolineata in dottrina, ovviamente per la sua importanza non solo terminologica, della acquisita consapevolezza che il biologico si qualifica come un modello di gestione sostenibile e quindi si va oltre il previgente reg. 834/2007 (art. 3) che individuava fra gli scopi generali della produzione biologica semplicemente di mirare alla realizzazione di “un sistema di gestione sostenibile” (Mauro, 218 p. 3, De Luca, 2023, p.1016), merita sottolineare come emergano nuovi obiettivi non solo di carattere “conservativo” ma piuttosto in qualche modo “promozionale” (Lucifero, 2018, p. 491). Il legislatore parla sì di conservare a lungo termine la fertilità dei suoli o di contribuire efficacemente a salvaguardare l’ambiente e mantenere un alto livello di biodiversità, anche proteggendo specie o razze in via di estinzione, ma introduce profili inediti rispetto al passato che sottolineano, ad esempio, l’importanza della produzione biologica per tutelare il clima, per preservare elementi del paesaggio naturale, per il contributo “a un ambiente non tossico”, per la promozione delle “filiera corte” e della produzione “locale”. Impossibile analizzare nel dettaglio le diverse disposizioni specifiche ma il quadro che si delinea è quello di un modello di agricoltura che più di altre “contribuisce alla produzione di beni pubblici, sotto forma di governo dell’ambiente, del territorio e del paesaggio agrario” (Jannarelli, 2015). Ci si muove comunque nell’ottica di un’idea di sostenibilità incentrata sugli aspetti di carattere ambientale che, come è stato osservato, si estendono in qualche modo all’ambito sociale solo nella misura in cui “la qualità dell’ambiente diventa un mezzo per la sicurezza e la tutela della salute” (Paoloni, 2021). Niente si dice in forma specifica sui profili specifici di sostenibilità sociale ed etica relativi sia al rispetto dei diritti della manodopera impiegata che alla garanzia di una giusta remunerazione per gli agricoltori, correlata comunque all’offerta dei prodotti ai consumatori a prezzi equi (Paoloni, 2020, Canfora-Leccese, 2022). Sotto questo aspetto mentre la normativa italiana tace, sostanzialmente

in linea con la disciplina europea, sembra che nel Piano nazionale italiano emerga quanto meno la consapevolezza del problema. Si rileva infatti come la “dimensione sociale della sostenibilità in agricoltura biologica” appaia “molto articolata e poco approfondita” evidenziandosi “in particolare, un’ampia lacuna” “in tema di esistenza e regolarità dei contratti di lavoro”. L’idea che si delinea nel Piano è quella di favorire, con strumenti di governance più adeguati, l’operatività dei distretti biologici o di “ecoregioni” che potrebbero “rafforzare i rapporti con i consumatori e con i soggetti a monte delle filiere produttive” minimizzando anche le importanti criticità legate alla convivenza di agricoltura biologica e convenzionale. Emerge poi la volontà di collegare, in modo virtuoso, gli interventi di sostegno all’agricoltura biologica sia con le altre politiche che interessano il settore agricolo e territoriale che con le strategie di altra natura, da quelle relative all’inclusione di soggetti fragili a quelle legate alla formazione e all’aggiornamento professionale (PANbio p. 54 ss.).

3. L’ENFASI CON CUI A LIVELLO EUROPEO SI PUNTA SULL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il ruolo positivo, di rilevanza pubblica, di cui si parla nel 1° *considerando* del regolamento 848/2018, per il quale “la produzione biologica esplica” “una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”, è certamente alla base dell’importanza riconosciuta a questo modello di agricoltura a livello europeo. La produzione biologica appare centrale nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili secondo la linea originariamente tracciata dall’*European Green Deal*¹²⁷ e concretizzata poi in obiettivi specifici dalla Strategia *Farm To Fork (F2F)*¹²⁸, ma anche coerente con gli scopi della Strategia europea sulla biodiversità per il 2030¹²⁹ (Cristiani, 2019, p.655, Lattanzi 2024, Paoloni, 2023, p. 333).

127 Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, Bruxelles, 11 dicembre 2019, COM (2019)640 def.

128 Comunicazione della Commissione europea, *Strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente*, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM (2020)381 fin.

129 Comunicazione della Commissione europea, COM (2021) 280.

Esistono ampie evidenze, a partire dall'ambito scientifico, che mostrano le interconnessioni tra modelli agricoli, cambiamenti climatici e tutela della biodiversità (Alabrese, 2020, Jannarelli, 2018) e che evidenziano come mantenere ma soprattutto convertire i terreni a biologico risulti determinante in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, contribuisca ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, sia importante per migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (Alabrese-Cristiani, 2022, p.248).

Com'è noto, l'obiettivo specifico che la Commissione europea intende raggiungere entro il 2030 è quello di incentivare la conversione di almeno il 25% della superficie agricola europea al metodo di produzione biologica, aumentando in modo significativo anche il settore dell'acquacoltura biologica. Questa misura, letta in sinergia con le altre azioni principali ovvero quelle relative alla riduzione del 50% dell'uso di pesticidi e alla riduzione del 50% di pesticidi altamente pericolosi, o alla diminuzione del 20% nell'uso di fertilizzanti o ancora alla riduzione del 50% dell'uso di antibiotici in agricoltura e acquacoltura (Pastorino-Tomasella, 2022), rispetto all'attuale livello dell'UE, può essere efficace nel porre un freno al continuo degrado dell'ambiente, invertendo la tendenza anche in termini di perdita della biodiversità (F2F, p. 10 e p. 7).

Per quanto attiene alla nuova PAC 2023/2027, pur limitandoci al regolamento 2015/2021¹³⁰, si può osservare che, a partire dai *considerando* si evince - come abbiamo già ricordato - una stretta correlazione tra il metodo di produzione biologico e gli obiettivi generali della PAC legati alla promozione di pratiche agronomiche sostenibili che contribuiscano a tutelare ambiente e clima e rispondano alle richieste dei consumatori sempre più sensibili al riguardo (*considerando 26*) (Rubino, 2022, p. 348). In quest'ottica gli Stati vengono invitati ad andare oltre, prevedendo, in funzione delle proprie caratteristiche territoriali, premi a favore del mantenimento e della conversione al biologico correlati ad "impegni che

130 Delineano l'impianto della nuova PAC una serie di regolamenti pubblicati in GUUE L 435 del 6 dicembre 2021, cui si sono aggiunte alcune normative di esecuzione e integrative; qui ci soffermiamo sul il regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della Pac) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga i regolamenti (Ue) n. 1305/2013 e (Ue) n. 1307/2013, in GUUE, L 435 del 6 dicembre 2021, pp. 1 ss.

vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale" (*considerando 72*).

Come abbiamo già avuto modo di osservare (Alabrese-Cristiani, 2022, p. 253) a partire dalle parole iniziali della Dichiarazione, con la quale si apre il Piano strategico italiano della PAC, fin dalla sua versione originaria, emerge il ruolo di spicco riservato all'agricoltura e alla zootecnia biologica¹³¹. "Il Piano" - si legge - "riconosce l'importanza dell'agricoltura biologica, come tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di tutti gli obiettivi ambientali previsti; con questa finalità, al settore sono destinati circa 2,5 miliardi di euro nel quinquennio nell'ambito dello sviluppo rurale" (Rubino, 2022, p. 353). Al contrario di quanto accade con riferimento ad altre misure per le quali l'Italia è stata criticata per la mancanza di indicatori precisi e di dati verificabili, in questo caso, all'interno del PSN viene indicato un obiettivo quantitativo al 2027, quello del 25% della SAU in biologico. Per molti commentatori questo sembra essere uno dei pochi strumenti concreti e monitorabili capace di perseguire realmente, pur nella sua specificità, alcuni degli obiettivi comuni a tutte le "strategie" europee più volte menzionate (Alabrese-Cristiani 2022 p 254.)

4. QUALE FUTURO?

Difficile, come è stato efficacemente osservato, "ricostruire il ruolo del metodo di produzione biologica nell'agricoltura europea del futuro" (Rubino, 2022, p. 350), al di là delle affermazioni dei documenti strategici appena esaminati e della implementazione delle regole della PAC nei piani attuativi nazionali, in uno scenario agricolo minato dai problemi di sicurezza alimentare legati alle nuove guerre e alla vigilia delle elezioni europee, che hanno visto gli agricoltori e le organizzazioni agricole "scendere in piazza", in qualche modo contestando in radice i capisaldi della trasformazione *green* dei sistemi agricoli.

131 Il Piano strategico nazionale, nella versione presentata alla Commissione il 31 dicembre 2021, è disponibile al link: https://www.reterurale.it/Pac_2023_27/PianoStrategicoNazionale. Le osservazioni specifiche sulla bozza del Piano strategico italiano sono consultabili sul sito della rete rurale italiana: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve-Attachment.php/L/IT/D/6%252F6%252F2%252FD.a626c1216bc81591779e/P/BLOB%3AID%3D23075/E/pdf>.

È vero che la Commissione¹³² ha definito gli agricoltori bio «pionieri dell'agricoltura sostenibile del futuro» perché «aprono nuove vie verso l'ecologizzazione dell'agricoltura e utilizzano innovative tecniche di produzione rispettose dell'ambiente» e promuovono la circolarità e il benessere animale, ma i tempi sarebbero maturi per andare oltre in molti modi, in diverse forme, tutte da regolare in dettaglio.

Certamente i “pionieri” hanno aperto la strada verso “nuove agricolture” (Bodiguel, 2014, Cristiani, 2019, p. 661) a partire da quelle già ricordate espressamente nel reg. 2115/2021 nell'ambito della nuova PAC, “la difesa integrata, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura o l'agricoltura di precisione” (*considerando* 26) ma è necessario spingersi ad ipotizzare nuovi modelli, più attenti, ad esempio, ai molteplici profili della sostenibilità, in linea con le nuove sensibilità dei consumatori. Resta da capire se ci sarà la volontà politica e il coraggio di studiarli, disciplinandoli in modo adeguato (Borghi, 2023). Le suggestioni in tal senso sono molte. Sotto il profilo internazionale basta pensare, ad esempio, all'enfasi che la Fao pone sull'approccio agroecologico, che in uno studio recente, basato su una vasta analisi di casi concreti, appare mostrare consolidate evidenze di carattere positivo anche sotto il profilo socio-economico, aprendo nuove prospettive per questo modello, finora approfondito prevalentemente sul piano agronomico (Barberi ed altri, 2024). Sul piano nazionale, possiamo invece richiamare le certificazioni volontarie, di carattere privato e di matrice pubblica, che mirano ad andare oltre gli standard europei in alcuni settori specifici come il “vino”¹³³ o la salute e il benessere animale¹³⁴ (La Porta, 2023) o che sottolineano, con apposito logo, il “Made green in Italy”¹³⁵ (Ferrari, 2018).

132 *Piano d'azione per lo sviluppo dell'agricoltura biologica*, COM (2021)141 del 25 marzo 2021, p.1 ss.

133 Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 124900 del 16 marzo 2022, Approvazione del disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, costituito dall'insieme delle regole produttive adottate nell'ambito dell'intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l'immissione del prodotto sul mercato. Il D.M. è stato emanato in attuazione dell'art. 224-ter, rubricato «Sostenibilità delle produzioni agricole», del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

134 Decreto interministeriale Mipaaf e Min. Salute del 2 agosto 2022 n. 341750 recante la disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale» (Sqnz), istituito ai sensi dell'articolo 224 bis introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, di cui alla nota precedente.

135 Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la

Il mancato rispetto degli impegni presi nella strategia Farm to Fork in tema di etichettatura di sostenibilità secondo regole uniformi in ambito europeo, rende tutt'ora valide le considerazioni espresse nel parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE)¹³⁶ sulla necessità di norme chiare “per ridurre la confusione che regna attualmente sul mercato a causa dell’uso inflazionato del termine «sostenibile»”, questa “forma di abuso delle etichette ecologiche” in un proliferare di standard nazionali di varia tipologia, testimonia la volontà dei mercati di rispondere alle richieste, sempre crescenti dei consumatori più attenti, ma si scontra con la mancanza di un approccio organico, che abbracci l’intero sistema produttivo, con regole trasparenti che garantiscano i diversi profili di sostenibilità in modo chiaro e riconoscibile¹³⁷.

Purtroppo, ancora ad oggi solo in materia di produzione biologica esiste un sistema di norme rigorose in materia di produzione ed etichettatura che in qualche modo garantiscono l’integrità del settore, la sicurezza e la trasparenza di un intero comparto che nel tempo si è guadagnato la fiducia dei consumatori e il sostegno delle istituzioni pubbliche perché, del resto, «rimane per il momento l’unico sistema riconosciuto da un solido metodo di certificazione»¹³⁸.

BIBLIOGRAFÍA

Alabrese M, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, p. 618 ss

Alabrese M. - Cristiani E. *Clima e impegni internazionali nell’attuazione della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p.218, ss.

Barberi e AA.VV, *The socio-economic performance of agroecology. A review in Agronomy*

valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

136 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Verso un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari che consenta ai consumatori di compiere scelte alimentari sostenibili» (parere d’iniziativa) (2023/C 75/14)

137 L’impegno in tal senso era contenuto nell’Allegato alla F2F che prevedeva uno scadenziario dettagliato di ben 27 nuove proposte normative o di revisione di quelle esistenti. Tra gli impegni non mantenuti in questa legislatura emerge l’adozione di un «quadro legislativo per sistemi alimentari sostenibili» e di «un quadro per l’etichettatura di sostenibilità dei prodotti alimentari per dotare i consumatori degli strumenti necessari per compiere scelte alimentari sostenibili», ma anche la «revisione della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi per ridurre significativamente l’uso dei pesticidi, i rischi ad essi legati e la dipendenza dagli stessi e migliorare la difesa integrata».

138 *Piano d’azione per lo sviluppo dell’agricoltura biologica*, cit.

for Sustainable Development (2024) <https://doi.org/10.1007/s13593-024-00945-9>

Bodiguel L, *Agricoltura sostenibile: il sogno di un diritto. L'agriculture durable: un rêve de droit*, in aa.vv., *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. I, *Diritto agrario e agroambientale*, Napoli, 2014, 194, p. ss.

Borghì P. "La" sostenibilità e "le" sostenibilità. L'UE, la sicurezza alimentare e il senso di un sistema agroalimentare più sostenibile, in *La sicurezza alimentare tra crisi internazionale e nuovi modelli economici*, a cura di F.Rossi Dal Pozzo e V.Rubino, Bari, 2023, p.245

Canfora I., *Ogm e agricoltura biologica*, in *Agr. Ist. Mercati*, 2006, 3, 427 ss.

Canfora I, *Il nuovo assetto dell'agricoltura biologica nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p.361 ss.

Canfora I., *L'impresa agricola biologica tra responsabilità e controlli*, in E. Cristiani -A. Di Lauro - E. Sirsi (a cura di), *Agricoltura e Costituzione. Una Costituzione per l'agricoltura* (in onore di Marco Goldoni), Pisa, 2019, p.473 ss.

Canfora I, Leccese V., *La sostenibilità sociale nella nuova Pac*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p.112 ss.

Cristiani E., *Il metodo di produzione biologica*, in L. Costato - A. Germanò - E. Rook Basile (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 81 ss.

Cristiani E., *Quali regole per un'agricoltura sostenibile?* in *Riv. Dir. Agr.*, 2019, p. 645 ss

Cristiani E. *La sostenibilità ambientale delle filiere agro-alimentari* in *Riv. Dir. Agr.*, 2021,56,ss

Cristiani E., *Prodotti dell'agricoltura biologica*, in P. Borghi - I. Canfora - A. Di Lauro - L. Russo, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p. 643 ss.

Ghedira M., Busacca E., Cuoco E., Petrelli L., Bteich M. R., Pugliese P., *La certificazione di gruppo in agricoltura biologica: le nuove regole europee a confronto. Criticità e opportunità della nuova normativa nei paesi membri ed esperienze pilota significative in vista della sua applicazione*, Bari, 2020, 1 ss., riportato in <https://www.sinab.it/sites/default/files/share/1.pdf>

Jannarelli A, *Cibo e Diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, p.183

Jannarelli A., *Il diritto agrario del nuovo millennio fra food safety, food security e sustainable agriculture*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 511 ss.

La Porta B., *Contributo per una visione contemporanea dell'azienda agricola. Tra sostenibilità e sfide del mondo digitale*, Giappichelli, 2023, p. 189,ss

Lattanzi P., *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel "Green Deal"*, in P. Borghi – I. Canfora – A. Di Lauro, L. Russo, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, p.29 ss.

Lucifero N., *Il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica. Principi e regole del nuovo regime nel sistema del diritto agroalimentare europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, 479 ss.

Mauro M., *Il nuovo regolamento sull'agricoltura biologica: nuove prospettive e vecchi paradigmi*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2018, 6, p.3 ss.

Masini S, *«Transizione ecologica» dell'agricoltura*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, p. 45 ss.

Paoloni L., *La filiera agroalimentare «etica» e la tutela del lavoro*, in *Diritto agroalimentare*, 2020, p. 635 ss.

Paoloni L. La sostenibilità "etica" della filiera agroalimentare in S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021, p. 156, ss.

Paoloni L., *La biodiversità agricola*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, diretto da L. Costato e F. Albisinni, IV Edizione, Tomo I, Milano, 2023, p. 333.

Pastorino L.F.-Tomasella E. *La disciplina europea dei fitosanitari all'incrocio tra diritto agroambientale e agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 1-2022, p. 36

Petrelli L., *La certificazione di gruppo: una nuova opportunità per i piccoli produttori biologici europei?* in *Riv. dir. alim.*, 2015, fasc. 2, p.50 ss.

Salvi L., *Il metodo di produzione biologico: il Regolamento (UE) 2018/848*, in L. Costato, P. Borghi, S. Rizzioli, V. Paganizza, L. Salvi (a cura di), *Compendio di Diritto Alimentare*, X ediz., Milano, 2022, p.321 ss.

Rubino V., *Primum vivere? Le produzioni biologiche fra nuova Pac, esigenze di sostenibilità e sicurezza alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, I, p. 344 ss.

Sirsi E., *A proposito degli alimenti Ogm (note sulle regole di etichettatura di alimenti e mangimi costituiti, contenenti e derivati da OGM con particolare riferimento all'etichettatura negativa)*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, p.30 ss.